



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI,
DEL MINISTERO DELLA SALUTE
e DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali

Ufficio di Gabinetto del Signor Ministro

e p.c.

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA "Dipartimento per il coordinamento
amministrativo"

RILIEVO

CORTE DEI CONTI



0032941-23/10/2018-SCCLA-Y31PREV-P

Si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relativamente al provvedimento
entro indicato.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Roberto Milaneschi

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Roberto Benedetti



CORTE DEI CONTI

L.go Don Giuseppe Morosini, 1/A - 00195 Roma | Tel. 0638764791 - 0638764808
E-mail: controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconti.it | PEC: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2018, di nomina del Generale di Brigata Leonardo Alestra a Direttore dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (Prot. C.d.c. n. 32006 del 09.10.2018)

Con il decreto indicato in oggetto si è provveduto a nominare il Generale di Brigata Leonardo Alestra quale Direttore dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro "Ispettorato Nazionale del Lavoro".

Tanto premesso, si richiama l'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2015, il quale dispone che *"Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato"*. In ragione dell'evocata disposizione legislativa, sembra dedursi che il direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro debba essere scelto tra coloro che hanno maturato una specifica professionalità nella materia lavoristica, previdenziale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Trattasi, in particolare, delle materie strettamente connesse alle attività ispettive affidate dall'ordinamento all'Agenzia. Tanto precisato, dall'esame del *curriculum vitae* del Generale di Brigata Alestra, non sembrerebbe *prima facie* rinvenirsi quella specifica esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato che è condizione per la nomina a Direttore dell'Agenzia. Si invita pertanto codesta Amministrazione ad offrire rassicurazioni in ordine al soddisfacimento del richiamato requisito di legge.

In ultimo, suscita interrogativi la posizione che il Direttore dell'Agenzia, il quale ha natura di organo di vertice amministrativo, assumerà quando sarà collocato in quiescenza a partire 21 gennaio 2019. Si richiama, al riguardo, l'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale dispone che *"È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte*



CORTE DEI CONTI

degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia".

Si ritiene pertanto opportuno che l'Amministrazione voglia precisare come potrà essere definito, successivamente al collocamento in quiescenza, lo status giuridico del Generale di Brigata Alestra.

Si resta, pertanto, in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire al riguardo, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000 in base al quale il tempo intercorrente tra la presente richiesta istruttoria e la risposta dell'Amministrazione non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.



CORTE DEI CONTI